

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIUST, MEZZAPESA, CAROLLO e PACINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1985

Modifica dell'articolo 28 della legge 5 maggio 1976, n. 187, a favore dei marescialli maggiori con qualifica di aiutante o scelto dei Corpi di polizia e delle Forze armate collocati a riposo anteriormente al 1° gennaio 1976. Detrazione di anni 14 e non 18 per la determinazione degli aumenti biennali dello stipendio pensionabile

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, l'articolo 23 della legge 5 maggio 1976, n. 187, disponeva, ai fini degli aumenti biennali dello stipendio, la detrazione di anni 14 anziché di anni 18 in favore dei marescialli maggiori con qualifica di aiutante o scelto.

In tal senso veniva modificato l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Tale modifica aveva come conseguenza l'aumento di due scatti biennali di stipendio pensionabile.

Purtroppo, l'articolo 28 della stessa legge, ponendo la decorrenza del beneficio dal 1° gennaio 1976, escludeva, ingiustamente, anche per l'interpretazione rigida che ne è stata data, tutti i pari grado con stessa qualifica collocati a riposo anteriormente a tale data, ai quali continuava così ad essere applicata la norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1079 con notevole e permanente danno.

Mentre, cioè, da una parte si voleva, con l'articolo 23 della legge 5 maggio 1976, n. 187, porre fine ad una discriminazione creata nel 1970 (la detrazione di ben 18 anni di servizio ai fini degli aumenti biennali di stipendio, in luogo dei 12 anni di altre categorie), si è finito col crearne un'altra, penalizzando tutti coloro che sono stati in servizio dal 1° luglio 1970, data della istituzione delle qualifiche di aiutante e scelto, fino alla data di collocamento a riposo, avvenuta il 31 dicembre 1975 (in virtù dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079).

Dato, tra l'altro, lo scarso numero di interessati ai quali è stata conferita la suddetta qualifica (circa 300 marescialli maggiori aiutanti o scelti) e, di conseguenza, il modestissimo onere finanziario, auspichiamo che si voglia prendere sollecitamente in esame il presente disegno di legge che, attraverso una modifica dell'articolo 28 della legge 5 maggio 1976, n. 187, tende a sanare una palese ingiustizia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 28 della legge 5 maggio 1976, n. 187, viene aggiunto il seguente comma:

« Per i marescialli maggiori e gradi corrispondenti, con qualifica di aiutante o scelto, delle Forze armate e Corpi di polizia, i benefici di cui al secondo comma del presente articolo decorrono dal 1° luglio 1970, data di istituzione della qualifica avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 ».

Art. 2.

La base pensionabile delle competenze spettanti ai sottufficiali, di cui all'articolo 1, è aumentata di due scatti biennali con decorrenza dal 1° gennaio 1979.

Art. 3.

All'onere di lire 18 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1985 si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Istituzione dei ruoli dei traduttori interpreti della pubblica sicurezza ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.